CAMERA DEI DEPUTATI N. 606-C

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **CARRON**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 16 giugno 1950

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 aprile 1951 *(Stampato n. 1135)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO *AD INTERIM* DELL'AFRICA ITALIANA
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 aprile 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale

Presentata alla Presidenza il 26 novembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge fu presentato, per la prima volta, dal Governo alla Camera dei Deputati il 9 giugno 1949.

Dalla vostra V Commissione permanente (Difesa), che lo esaminò in sede referente, venne presentato modificato all'Assemblea, che, a sua volta, modificò anche il testo proposto dalla Commissione.

Esaminato dal Senato della Repubblica, fu nuovamente modificato ed ora torna al vostro esame con nuovi emendamenti

proposti dalla stessa V Commissione Difesa.

Il disegno di legge riguarda gli emendamenti da apportarsi al decreto legislativo 4 marzo 1948, m. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

1. — Dopo la prima guerra mondiale furono emanate delle norme che concedevano ai combattenti alcuni benefici, e precisamente:

a) computo ai fini degli scatti di stipendio previsti per i dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, del periodo di servizio trascorso nei reparti operanti delle Forze armate dello Stato, come periodo di tempo trascorso in servizio presso le rispettive Amministrazioni;

b) aumento dei limiti massimi di età per poter partecipare ai concorsi per pubblico impiego;

c) possibilità di partecipare a taluni speciali concorsi riservati ai combattenti.

Dopo la guerra italo-etiopica e all'inizio della seconda guerra mondiale fu provveduto, con appositi provvedimenti legislativi, ad estendere le norme di cui sopra anche ai combattenti d'Africa e a quelli della guerra iniziatasi il 10 giugno 1940.

Dai benefici riservati ai combattenti erano, però, esclusi i disertori ed i colpiti da condanne penali.

2. — Alla fine della seconda guerra mondiale si ritenne che non fosse possibile applicare senz'altro il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, soprattutto per il comportamento avuto dai militari di fronte agli avvenimenti collegati con l'8 settembre 1943, per cui c'era chi aveva mantenuto fede al giuramento militare e chi l'aveva, comunque, violato, con maggiore o minore gravità. E poiché, per la violazione del giuramento, erano state irrogate punizioni disciplinari, si ritenne di escludere dai benefici riservati ai combattenti tutti coloro che erano stati puniti disciplinarmente per il loro comportamento di fronte agli avvenimenti collegati con l'8 settembre 1943.

A ciò si provvide col decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

3. — In un secondo tempo, però, si ritenne che non fosse possibile ammettere che una punizione disciplinare, irrogata dall'autorità militare, incidesse, per tutta la vita, sulla carriera, sia militare che civile, del cittadino e per questo il Governo presentò alla Camera, il 9 giugno 1949, il progetto di legge n. 606, col quale si tornava al concetto primitivo: di escludere, cioè, dai benefici, solamente i disertori e i colpiti da condanne penali, mettendo, in tal modo, sullo stesso piano le punizioni disciplinari inflitte ai militari per il loro comportamento nei fatti collegati con l'8 settembre 1943 e quelle inflitte prima e dopo l'8 settembre per semplici mancanze in servizio.

4. — La Camera dei Deputati, in sede di esame del progetto governativo, ritenne di non poter ammettere l'equiparazione delle punizioni disciplinari inflitte per violazione del giuramento militare con quelle inflitte per mancanze disciplinari in servizio e, distinguendo fra punizioni e punizioni e a seconda del diverso comportamento in guerra del militare sia prima che dopo l'8 settembre 1943, stabilì quanto segue:

a) concessione di tutti i benefici a tutti coloro che, aventi il diritto d'essere qualificati combattenti prima dell'8 settembre 1943, e puniti disciplinarmente – quale si fosse la gravità della punizione – per i fatti collegati con la data sopraddetta, avessero poi partecipato, comunque, alla guerra o alla lotta di liberazione;

b) concessione di tutti i benefici a coloro che, feriti o mutilati o insigniti di decorazioni al valor militare per fatti d'arme anteriori all'8 settembre 1943, fossero poi stati, per i fatti susseguenti a questa data, puniti disciplinarmente, al massimo con gli arresti di rigore.

c) concessione dei soli benefici del computo, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti, e dell'aumento dei limiti massimi di età per poter essere ammessi ai pubblici concorsi, a tutti coloro che, maturato il diritto alla qualifica di combattente prima dell'8 settembre 1943, pur non avendo alcun eccezionale merito per il comportamento in guerra prima di tale data, non fossero, però, stati colpiti con punizioni disciplinari superiori agli arresti di rigore per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943.

La Camera dei Deputati ritenne, inoltre, inutili gli articoli riguardanti i prigionieri di guerra in quanto costoro rientravano nella disposizione generale.

5. — Il Senato della Repubblica apportava al progetto della Camera, insieme con alcuni emendamenti marginali, gli emendamenti sostanziali seguenti:

a) nell'articolo 1, dove si parla dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ammise al computo di tutti i benefici di combattenti i puniti, al massimo, con gli arresti di rigore per i fatti connessi con l'8

settembre 1943, purché, prima dell'8 settembre, avessero anche solo prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure avessero meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra;

b) nell'articolo 2 concesse il diritto al computo del periodo passato alle armi e all'aumento dei limiti massimi di età per i pubblici concorsi, a tutti coloro che fossero stati, comunque, disciplinarmente puniti per i fatti dell'8 settembre 1943, purché non si trattasse di punizioni incidenti sullo stato.

6. — La vostra V Commissione permanente presenta al vostro esame un nuovo testo emendato, accettando sostanzialmente, però, quanto approvato dal Senato della Repubblica :

a) Nell'articolo 1, dove si parla dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, si propone di sopprimere le parole: « e con le esclusioni previste dal successivo articolo 11 » e di aggiungervi invece, alla fine, le parole: « tale disposizione non si applica a coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravità superiore agli arresti di rigore ».

b) Nello stesso articolo 1, dove si parla dell'articolo 6, si propone di sostituire le parole finali « nel successivo articolo 11 » con le parole « nell'ultimo comma dell'articolo 4 ».

Questi due emendamenti sono proposti per rendere più chiara la disposizione, dato che nel presente disegno di legge quanto statuito nell'articolo 11 del decreto primitivo viene diviso fra l'articolo 1 e l'articolo 2.

c) Ancora nell'articolo 1, dove si corregge l'articolo 11 del decreto sopracitato, si propone di accettare l'emendamento aggiuntivo del Senato: « ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra », che riproduce se non nella forma, almeno nella sostanza e nell'intendimento, il testo già proposto dalla vostra Commissione in sede di primo esame del progetto governativo.

d) Sempre nell'articolo 1, si propone la soppressione dell'emendamento aggiuntivo, che segue il precedente testé esaminato, e che suona: « L'esclusione anzidetta non opera neppure nei confronti di coloro che, per aver prestato servizio del lavoro in prigionia, siano stati puniti con sanzioni inferiori al rimprovero solenne ». La soppressione viene proposta in quanto dei prigionieri si interessano, in maniera completa, gli articoli 4 e 6 del decreto primitivo, già contemplati nella prima parte dello stesso articolo 1 del presente disegno di legge.

e) Ed infine, sempre nell'articolo 1, dove si corregge l'articolo 11 del decreto primitivo, si propone la soppressione dell'emendamento aggiuntivo del Senato che chiude l'articolo e che suona: « La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Ministro della difesa di commutare, anche ai soli effetti della presente legge, qualsiasi punizione disciplinare ».

La soppressione viene proposta perché:

il Ministro ha, comunque, la facoltà di condonare o commutare, in tutto o in parte, ogni punizione disciplinare e perciò appare inutile la riaffermazione di detta facoltà in modo speciale per quanto disposto dal presente disegno di legge;

esiste, approvato, l'articolo 4 del presente disegno di legge che dispone la procedura per la revisione delle punizioni.

f) Nell'articolo 2 si propone di aggiungere, dopo le parole « ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato » le parole « o per il loro comportamento durante il periodo di prigionia o di internamento ».

L'emendamento viene proposto per mettere sull'identico piano coloro che vennero puniti per il loro comportamento nel territorio patrio, in libertà, con coloro che, invece, vennero puniti per il loro comportamento in territorio straniero ed in stato di cattività; i quali ultimi, altrimenti, verrebbero ad essere trattati con maggiore rigore dei primi.

Onorevoli colleghi, la delicatezza della materia in esame ha generato diversità di opinioni nelle due Assemblee Legislative.

La vostra V Commissione si è studiata di predisporre un testo che tenesse conto delle idee concordemente espresse al Senato e alla Camera: è questa la ragione per cui chiedo la vostra approvazione.

CARRON, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È ratificato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le seguenti modificazioni:

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni e con le esclusioni previste dal successivo articolo 11, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati nel successivo articolo 11 ».

Art. 11. — L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« La esclusione di cui alla lettera *b*) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

« La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valore militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943,

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia ».

« Tale disposizione non si applica a coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravità superiore agli arresti di rigore ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'articolo 4 ».

Art. 11. — L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

Identico.

« La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valore militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943,

o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra. L'esclusione anzidetta non opera neppure in confronto di coloro che, per aver prestato servizio del lavoro in prigionia, siano stati puniti con sanzioni inferiori al rimprovero solenne. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Ministro della difesa di commutare, anche ai soli effetti della presente legge, qualsiasi punizione disciplinare.

ART. 2.

Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate, con l'articolo precedente, all'articolo 11 del decreto, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

a) computo, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti;

b) aumento dei limiti massimi di età stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Coloro che si trovano nelle condizioni contemplate nel primo comma del presente articolo non possono però partecipare ai concorsi speciali per combattenti, reduci e partigiani, né possono occupare, nei concorsi ordinari, i posti messi a disposizione dei combattenti, dei reduci e dei partigiani.

ART. 3.

Coloro che, avendo partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto delle cause di esclusione dai be-

o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra.

ART. 2.

Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato o per il loro comportamento durante il periodo di prigionia o di internamento o per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate, con l'articolo precedente, all'articolo 11 del decreto, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

a) *identico.*

b) *identico.*

Identico.

ART. 3.

Identico.

nefici spettanti ai combattenti previste dall'articolo 11, lettera *b*), del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e venute a cessare in dipendenza della presente legge, sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito. Essi prendono posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nel ruolo alla data della loro nomina, che decorre ad ogni effetto dal giorno in cui viene disposta.

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già approvata la graduatoria del concorso, ma non abbiano ancora avuto luogo le nomine, coloro per i quali sussistevano le predette cause di esclusione e che abbiano riportato una classifica superiore a quella dell'ultimo dei vincitori sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo dei vincitori.

È riconosciuta valida l'idoneità conseguita da coloro che si trovavano nelle stesse cause di esclusione.

Cessa ogni effetto delle cause di esclusione suddette nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione a concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che abbiano avuto luogo le prove di esame ed essi, per le stesse cause, non vi siano stati ammessi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

ART. 4.

È data facoltà, a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera *b*) dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, di presentare ricorso, tramite le competenti autorità militari, al Ministero della difesa, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro detto termine di tempo il Ministro della difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori nel periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Le norme di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, non

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

sono in alcun modo applicabili a coloro che, avendo optato per la cittadinanza tedesca ed avendo combattuto come cittadini tedeschi durante la guerra 1940-45 nelle Forze armate germaniche, riacquistano ora, con la riopzione, la cittadinanza italiana.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 6.

Identico.